



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-04-2013 (punto N 8)

Delibera

N 296

del 22-04-2013

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile RENATA LAURA CASELLI

Estensore SILVANO MONZALI

Oggetto

Proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 134 del 7 agosto 2012

Presenti

ENRICO ROSSI
ANNA MARSON
GIANFRANCO
SIMONCINI
VITTORIO BUGLI

SALVATORE ALLOCCA
GIANNI SALVADORI
STELLA TARGETTI
VINCENZO
CECCARELLI

ANNA RITA BRAMERINI
CRISTINA SCALETTI
LUIGI MARRONI

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

Denominazion	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A1	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A PRIMA PARTE
A2	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A SECONDA PARTE
A3	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A TERZA PARTE
A4	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEAGATO A QUARTA PARTE

B	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato B
---	----	-------------------	------------

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) che istituisce i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 e successivo DM 308 del 28 novembre 2006 inerenti il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), parte IV, titolo V, concernente la bonifica dei siti contaminati;

Visto in particolare l'art 242 del medesimo D.Lgs 152/2006 che definisce le procedure operative ed amministrative in tema di bonifica di aree inquinate;

Visto, in particolare, l'articolo 252, comma 2 e comma 2 bis, del decreto legislativo 152/2006, ove si elencano i principi e i criteri direttivi in base ai quali, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono individuati i siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto in particolare l'art. 252 comma 4 che stabilisce, per i siti di interesse nazionale che la procedura è attribuita Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 21/12/1999 con il quale è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Massa Carrara;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10/01/2000 e successivo del 07/04/2007 con i quali è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Piombino;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 24/02/2003 con il quale è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Livorno;

Visto l'articolo 36-bis, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale dispone che *“Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale”*;

Considerata l'opportunità, condivisa con gli Enti Locali interessati, di richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'attivazione della procedura per la ridefinizione del perimetro dei siti di interesse nazionale di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai fini di escludere quelle aree per le quali non sussistano i principi e i criteri direttivi in base ai quali sono individuati i siti di bonifica di interesse nazionale medesimi;

Visto l'art. 105 (Governance regionale sui siti inquinati) c.1 della L.R. 66 del 27/12/2011 *“Legge finanziaria per l'anno 2012”* ove si prevede che *“La Giunta regionale si attiva presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'attribuzione alla Regione Toscana dell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla bonifica dei siti ricadenti nel territorio regionale definiti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”*;

Preso atto che il citato articolo 36 bis della legge 134/2012 attribuisce espressamente alla Regione le funzioni relative alla verifica e alla eventuale bonifica delle porzioni di siti inquinati che, in esito alla ripermimetrazione dei SIN effettuata ai sensi del medesimo articolo, esulano dagli stessi siti di interesse nazionale.

Considerato che una gestione regionale nelle aree ex SIN potrà rendere più efficaci in termini temporali i procedimenti di verifica ed eventuale bonifica dei siti rendendo possibile rispondere in modo più adeguato alle esigenze di sviluppo socio-economico locali;

Visto il Documento di programmazione economica e finanziaria – DPEF 2013, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 161 del 19 Dicembre 2012, al cap 2.4 “Uso sostenibile delle risorse naturali, prevenzione dal rischio sismico e corretta gestione dei rifiuti” nella linea di intervento 5 “Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse” prevede l’Azione 1. Riperimetrazione e bonifica dei Siti di Importanza Nazionale nonché per la bonifica dei siti di competenza pubblica e privata.

Considerato che le proposte di riperimetrazione dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Massa Carrara, Livorno e Piombino sono state concordate con gli EE.LL. interessati, con le Autorità Portuali di Carrara, Livorno e Piombino con il supporto di ARPAT;

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 36-bis sopracitato la proposta di ridefinizione del perimetro del SIN sarà esaminata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in sede di conferenza di servizi, nell’ambito della quale saranno sentiti gli enti locali interessati;

Ritenuto di rinviare a successivo atto la definizione della disciplina delle procedure di competenza regionale riguardanti le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che a seguito dell’emanazione del DM di riperimetrazione esulino dal sito di interesse nazionale”;

Vista la relazione di ARPAT recante il quadro ricognitivo generale della situazione per i SIN di Massa e Carrara, Livorno e Piombino “Relazione tecnica sullo stato dei procedimenti e sui livelli di contaminazione - aprile 2013” riportata quale allegato A al presente atto;

Vista l’allegata relazione contenente “Proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per la riperimetrazione dei siti di interesse nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino “ redatta sulla base della relazione di ARPAT di cui sopra e delle proposte emerse nel corso degli incontri con gli Enti Locali coinvolti, sia per la parte a terra che per quella a mare riportata quale allegato B al presente atto

Considerato che è comunque garantita la permanenza delle risorse individuate negli Accordi di Programma già sottoscritti con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e gli EE.LL. relativamente al Programma Nazionale Bonifiche, di cui ai citati DM del Ministro dell’ambiente 18 settembre 2001, n. 468 e successivo DM 308 del 28 novembre 2006 anche relativamente ad interventi pubblici ubicati in aree che, in esito alla riperimetrazione dei SIN, esulano dagli stessi siti di interesse nazionale;

Considerato che gli oneri relativi agli interventi di bonifica ricadono, in base al principio comunitario “chi inquina paga” sui soggetti responsabili dell’inquinamento;

Considerato che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione espresso in data 18/04/2013;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di prendere atto della relazione di ARPAT recante il quadro ricognitivo generale della situazione per i SIN di Massa e Carrara, Livorno e Piombino “Relazione tecnica sullo stato dei procedimenti e sui livelli di contaminazione - aprile 2013” riportata quale allegato A al presente atto;

2. di approvare la relazione contenente la “Proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per la riperimetrazione dei siti di interesse nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino” riportata quale allegato B al presente;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36-bis, comma 3 del decreto legge 83/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge 134/2012

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BUR ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007, nonché sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
RENATA LAURA CASELLI

Il Direttore Generale
EDO BERNINI

**Relazione tecnica
sullo stato dei procedimenti e
sui livelli di contaminazione
dei SIN:**

- ✦ **Massa-Carrara**
- ✦ **Livorno**
- ✦ **Piombino**

Aprile 2013

La presente Relazione è costituita da una Premessa generale redatta a cura della Direzione Tecnica di Arpat e di tre relazioni di dettaglio specifiche per ciascun SIN prodotte dai Dipartimenti interessati.

Hanno contribuito alla produzione del documento:

Direzione Tecnica

Settore Indirizzo Tecnico delle Attività

Claudio Bondi

Settore SIRA

Barbara Sandri

Camillo Berti

Stefano Menichetti

Dipartimento di Livorno

Stefano Rossi

Federico Mentessi

Elena Baldini

Dario Del Seppia

Dipartimento di Massa

Gigliola Ciacchini

Angelo Zuicca

Renato Biagioni

Dipartimento di Piombino

Roberto Pietrini

Luca Spagli

Alessandro Bagnoli

Premessa generale

Con L. 134/2012 è stato convertito il DL 22 giugno 2012 "Decreto sviluppo", l'art. 36 bis "Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale" al comma 2 prevede che il Ministero effettui la ricognizione dei siti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, mentre al comma 3 dello stesso art. 36 bis è previsto che su richiesta delle Regioni, sentiti gli Enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN.

La norma precisa inoltre "... che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale".

In questo quadro la Regione Toscana ha coinvolto Arpat nel percorso che dovrà portare la Regione stessa a formalizzare al Ministero la proposta di ripermimetrazione dei SIN toscani, ha infatti richiesto all'Agenzia la produzione di tre relazioni tecniche riguardanti i SIN di Massa-Carrara, Livorno e Piombino.

Dopo una fase di confronto avvenuto tra Regione, Enti locali ed Arpat, la richiesta è stata delineata nella necessità di produrre, per ciascun sito, una relazione che assolvesse ai seguenti principali obiettivi:

1. verificare lo stato di avanzamento dei procedimenti amministrativi;
2. verificare lo stato della contaminazione e fornire un quadro descrittivo e conoscitivo generale;
3. rappresentare, ove possibile, gli esiti delle suddette verifiche anche attraverso la predisposizione di carte tematiche.

A questo fine Arpat ha dapprima condotto una verifica dei dati presenti nella Banca Dati SISBON (raccolge informazioni sia sullo stato procedimentale sia i dati relativi alle indagini analitiche dei siti toscani soggetti a procedimenti di bonifica), tale lavoro è risultato piuttosto complesso poiché talune cause avevano determinato un non completo allineamento dei dati presenti.

In particolare non risultavano del tutto aggiornati gli stati di avanzamento dei procedimenti (attività di competenza degli Enti locali), per ovviare è stato necessario condurre verifiche sui documenti presenti negli archivi dell'Agenzia e condurre diversi confronti con gli Enti locali.

La ricognizione sui procedimenti amministrativi ha prodotto come elemento di sintesi la Carta Fasi_iter, che è allegata per ciascun SIN alla specifica relazione

Non risultavano comunque completi anche i dati analitici, prodotti sia dai soggetti obbligati sia, talvolta, anche da Arpat. Questo è stato determinato principalmente dal fatto che quando la BD SISBON è stata implementata i procedimenti dei SIN erano attivi da anni e non è stato possibile attuare un recupero sistematico dei dati pregressi, ma anche perché non tutti i soggetti obbligati inseriscono costantemente in BD i dati come invece sarebbe previsto da norma regionale.

La ricognizione sui dati analitici di contaminazione ha prodotto come elemento di sintesi le Carte Contaminazione suolo e Contaminazione acque, anch'esse allegate per ciascun SIN alla specifica relazione.

Va precisato che per Piombino, per cui è presente anche una specifica carta dedicata all'Arsenico nei suoli, le rappresentazioni sono basate sul complesso dei dati prodotti dai soggetti obbligati e validati da Arpat attraverso proprie indagini analitiche a campione; mentre per Massa-Carrara e Livorno, per i motivi sopra esposti, i dati rappresentati sono quelli derivanti dalle sole indagini condotte direttamente da Arpat.

In considerazione della finalità ultima del lavoro, che è quella di fornire elementi di conoscenza alla Regione Toscana per permettergli di formulare una proposta di ripermimetrazione dei SIN, nelle relazioni sono riportate valutazioni anche di carattere generale volte soprattutto ad evidenziare gli elementi che possano suggerire, indipendentemente dalla loro ripermimetrazione o meno rispetto al SIN, la necessità di approcci e gestioni unitarie per determinate porzioni di territorio.

In questo senso l'Agenzia ha condotto uno specifico approfondimento, che partendo dai criteri nel tempo indicati dalle norme per definire i SIN, ha cercato di definire criteri di elaborazione dei dati che consentissero di riassumere unitariamente gli aspetti connessi a: quantità, pericolosità ed estensione dell'inquinamento. In allegato 1 alla presente sono forniti maggiori dettagli della metodica di statistica spaziale applicata e per ciascun SIN è stata prodotta una specifica carta che ne rappresenta gli esiti.

E' opportuno precisare che tale metodologia è tanto più affidabile quanto più la disponibilità dei dati ambientali è estesa ed uniforme rispetto al territorio, la presenza, soprattutto su Livorno e Massa-Carrara, di un numero significativo di siti per i quali non si dispone di alcun dato ambientale, rende di conseguenza meno affidabili le conclusioni generali.

In allegato alla presente sono riportate le relazioni rispettivamente per i sin di Livorno, Massa-Carrara, e Piombino.

***Il responsabile del Settore di
Indirizzo Tecnico delle Attività***
dott. Claudio Bondi

Il Direttore Tecnico
dott. Andrea Poggi

Applicazione di tecniche di statistica spaziale come contributo per la valutazione dello stato di contaminazione dei SIN della Toscana.

Allo scopo di fornire ulteriori elementi di valutazione sullo stato di contaminazione dei territori attualmente perimetrati all'interno di tre SIN toscani (Massa Carrara, Livorno e Piombino), si è ritenuto utile tentare l'applicazione di tecniche di statistica spaziale che potessero mettere in evidenza l'esistenza di fattori di continuità spaziale dell'inquinamento.

Si è pertanto partiti dalla rilettura di quelli che erano alla base della definizione di SIN nella normativa esistente al momento della loro istituzione dei SIN, enunciati in via generale dall'articolo 18 comma 1 del DLgs 22/97, e quelli attualmente vigenti (DLgs 152/06 art. 252 comma 1), cercando di tradurli in criteri statistici da applicare agli esiti analitici delle caratterizzazioni, tale attività con l'obiettivo di mettere a disposizione ulteriore elementi di conoscenza rappresentati in modo sintetico, oggettivo e con possibile significatività statistica, il più possibile affini e coerenti con i criteri di norma.

DLgs 22/97

Art. 18

1 spettano allo Stato

...

*n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla **quantità e pericolosità** degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.*

DLgs 152/06

Articolo 252

Siti di interesse nazionale

*1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle **quantità e pericolosità** degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.*

Le caratteristiche prescelte e analizzate distintamente sono tre, così rappresentate:

Pericolosità: per la valutazione del reale rischio sanitario ed ambientale prodotto dalle sostanze presenti nelle matrici di acque e terreni delle aree contaminate si è fatto riferimento all'elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque di cui alla Direttiva Quadro 2000/60/CE – Allegato X, elenco che guida, come noto, le strategie della Direttiva per la riduzione dell'inquinamento idrico di cui all'art. 16, e che comprende sostanze scelte per la loro significativa ecotossicità e tossicità per le persone attraverso l'ambiente acquatico. Alle suddette sostanze, riportate in tabella 1, sono state aggiunte ulteriori sostanze, non idrofile, ma egualmente pericolose in termini di tossicità, persistenza e bioaccumulazione quali le Diossine e Furani ed i PCB.

Quantità: per una valutazione della presenza e quantità delle sostanze di cui sopra, sono stati conteggiati i "superi", per singolo campione, delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione per Acque e Terreni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 alla parte V del DLgs 152/06; l'indicatore espresso in percentuale di campioni con superi di superi sostanze pericolose sul totale dei campioni analizzati è stato, in ultimo, è stato elaborato sia complessivamente che distintamente per acque e terreni assumendo una soglia di significatività del 5% quale indice di una "quantità significative" di campioni contaminati, da almeno una sostanza pericolosa, nel singolo sito.

Estensione: in ultimo, per la valutazione della continuità, diffusione e possibile comune origine delle contaminazioni l'approccio seguito è stato quello dell'analisi geografica dell'autocorrelazione spaziale tramite l'indice I di Moran (Anselin & Rey, 1991) che apprezza sia la collocazione

spaziale, dunque la, maggiore o minore vicinanza reciproca dei siti contaminati, sia un possibile “peso” alla base della correlazione, qui ricondotto alle percentuali di superi di sostanze pericolose prima descritte. L'autocorrelazione spaziale può essere infatti definita come un cluster territoriale di valori simili dei parametri. Se valori simili dei parametri - alti o bassi – sono spazialmente vicini è presente un'autocorrelazione spaziale positiva dei dati. Al contrario, una vicinanza di valori dissimili, indica eterogeneità dunque una autocorrelazione spaziale negativa. Per verificare l'esistenza dei cluster spaziali la I di Moran è calcolata come:

$$I = \frac{N}{\sum_i \sum_j W_{ij}} \frac{\sum_i \sum_j W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

dove:

N è il numero di unità geografiche, nel nostro caso i centroidi dei siti o i punti d'indagine (pozzi e sondaggi).

x_i è la variabile che descrive il fenomeno oggetto di studio, dunque la percentuale di superi di sostanze pericolose, nel sito o punto i .

$\bar{x}$ rappresenta la media campionaria e dunque $(x_i - \bar{x})$ è la deviazione dalla media

W_{ij} è la matrice di pesi che tiene conto della localizzazione, dati dall'inverso della distanza tra il punto i e i circostanti punti j

L'indice I varia tra -1,0 e +1,0 e il suo numeratore si interpreta come la covarianza tra unità contigue: in altre parole, se le deviazioni dalla media dei punti j circostanti i , non differiscono molto dalla deviazione dalla media dello stesso punto i , anche tenuto conto del ponderatore dell'inverso della distanza, numeratore e denominatore si avvicinano ed I tende all'unità. I valori alti, maggiori della media, risultano in I positivi, mentre i valori bassi, cioè minori della media in I negativi. Un indice I prossimo a 0 indica, all'opposto, un pattern spaziale sostanzialmente casuale.

Una ulteriore importante proprietà della statistica I riguarda infine, la sua interpretazione in termini probabilistici, dato il suo valore atteso e relativa varianza calcolabili come:

$$E(I) \simeq \frac{1}{(n-1)} \quad V[I] \simeq \frac{E[I^2] - E[I]^2}{n-1}$$

Per ciascun valore di I è possibile, in conclusione, associarvi anche una sua probabilità e convenzionalmente, sempre per valori di $p < 0,05$ può essere dunque rifiutata l'ipotesi nulla, cioè che la distribuzione dei dati sia puramente casuale, accettando come significativa la presenza di cluster positivi o negativi, dati dalla vicinanza di valori simili. Si è dunque valutato come indice di “estensione” l'appartenenza o meno di sito ad un definito cluster, significativo sotto il profilo statistico sempre in relazione ad una probabilità di errore del 5%.

Appare evidente come l'attribuzione di significatività statistica è relativa ad una precisa configurazione spaziale degli esiti delle caratterizzazioni, in molti casi purtroppo ancora non definita, e che nessuna conclusione può essere tratta per siti ancora non caratterizzati, anche se per ipotesi circondati da siti componenti un cluster.

La possibilità che nuovi dati possano condurre ad una diversa attribuzione circa l'appartenenza o meno a definiti cluster è reale. D'altra parte, si crede che l'aver impiegato una soglia sufficientemente “robusta” entro il 95% di significatività, per l'assunzione dei risultati, ci conduca a risultati ragionevolmente affidabili per lo scopo indicato.

Scopo, che si ricorda, riguarda l'identificazione di aree interessate da contaminazione rilevante e che presenta elementi di continuità che suggeriscono una gestione unitaria della stessa.

Allegato B

Proposta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) per la ripерimetrazione dei Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN di Massa Carrara, Livorno e Piombino

Istituzione e perimetrazione dei SIN.

Con Legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) sono stati istituiti i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). Con DM del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 e successivo DM 308 del 28 novembre 2006 è stato approvato il *Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati*.

Con decreto del Ministro dell'ambiente del 21/12/1999 è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Massa Carrara

Con decreto del Ministro dell'ambiente del 24/02/2003 è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Livorno

Con decreto del Ministro dell'ambiente del 10/01/2000 e successivo del 07/04/2007 è stato perimetrato il Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Piombino

All'articolo 252, comma 2 e comma 2 bis del decreto legislativo 152/2006, si elencano i principi e i criteri direttivi, oggi vigenti, in base ai quali sono individuati i siti di bonifica di interesse nazionale.

Procedimento per la ripерimetrazione

L'articolo 36-bis, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 dispone che *“Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale”*

Con nota del MATTM prot. 46119 del 6/12/2012 si indica che ai fini dell'attivazione di tale procedura la Regione interessata dovrà presentare *“richiesta approvata dal competente organismo regionale con cartografia del nuovo perimetro e relativa relazione tecnica illustrativa. Successivamente, la scrivente Direzione provvederà a convocare un'apposita Conferenza di Servizi con all'ordine del giorno l'esame e l'acquisizione del previsto parere degli Enti locali interessati, ai fini dell'approvazione della ridefinizione della perimetrazione medesima”*

La Regione Toscana ha quindi considerato l'opportunità, condivisa con gli Enti Locali interessati, di richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'attivazione della procedura per la ridefinizione del perimetro dei siti di interesse nazionale di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai fini di escludere quelle aree per le quali non sussistano i principi e i criteri direttivi in base ai quali sono individuati i siti di bonifica di interesse nazionale medesimi.

Si fa presente che l'art. 105 (*Governance regionale sui siti inquinati*) della L.R. 66 del 27/12/2011 *“Legge finanziaria per l'anno 2012”* prevede che *“La Giunta regionale si attiva presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'attribuzione alla Regione Toscana dell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla bonifica dei siti ricadenti nel territorio*

regionale definiti di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)";.

Stato attuale della caratterizzazione effettuata e dei procedimenti di bonifica

Come previsto dalla normativa, dalla data di istituzione dei SIN e sotto la responsabilità del MATTM, competente ai sensi dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, una percentuale rilevante di aree è stata sottoposta ad attività di caratterizzazione. Per alcune aree per le quali è stato accertato lo stato di inquinamento, il MATTM ha approvato anche il progetto di bonifica.

La relazione dettagliata sullo stato delle conoscenze e sullo stato di attivazione dei procedimenti è riportata nella relazione di ARPAT parte integrante del presente documento e riportata come allegato A alla DGR.

Proposta per la ripermimetrazione di SIN

La proposta di ripermimetrazione dei SIN è riportata nelle tre tavole allegate:

- tav. 1 per il SIN Massa Carrara.
- tav. 2 per il SIN di Livorno
- tav. 3 per il SIN di Piombino

Il criterio guida utilizzato per definire la proposta di ripermimetrazione del SIN è stato quello di mantenere nel SIN le aree elencate nell'art. 252: acciaierie, raffinerie, impianti chimici integrati, impianti per la lavorazione amianto in esercizio o dismesse identificabili quali aree sorgente con evidenza dello stato di inquinamento.

Sono stati inoltre mantenuti nel SIN quei siti per i quali lo stato di inquinamento della falda fosse tale da far ipotizzare la presenza di un'area sorgente e quindi la necessità di trattarla in modo unitario.

Sono stati infine lasciati nel SIN i siti per i quali vi è un avanzato stato di iter del procedimento e quelli ove insistono attività sottoposte ad AIA nazionale.

Per le aree limitrofe identificabili quali aree bersaglio, con livelli bassi di inquinamento si è scelto di richiedere l'esclusione dal SIN, ritenendo che il passaggio alla competenza regionale sia sufficiente garanzia in termini ambientali. I Siti per i quali vi è già un progetto di bonifica approvato sono stati esclusi dal SIN in quanto riteniamo sia concluso il procedimento.

Riguardo ai siti per i quali non si sono reperiti dati sullo stato di inquinamento, in quanto non sono state ancora eseguite indagini, la proposta è stata fatta avvalendosi dei dati inerenti le attività storiche che vi sono state svolte.

Riguardo alle aree marine prospicienti il SIN sarebbe necessaria, ai fini della completezza della proposta, che comunque comprende in due casi, anche queste aree, un'espressione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riguardo all'applicabilità o meno delle procedure per la bonifica delle aree inquinate, di cui all'art. 252 e 242 del D.Lgs. 152/2006. Qualora il MATT ritenesse non applicabili le procedure di bonifica di cui agli articoli sopra richiamati, dette aree dovrebbero intendersi escluse dal perimetro del SIN e conseguentemente restituite agli usi legittimi, non necessitando, relativamente alle stesse, alcuna richiesta di ripermimetrazione.

Riteniamo siano escludibili direttamente dal SIN le aree già restituite agli usi legittimi sulla base delle istruttorie ministeriali.

In ultimo, a seguito della emanazione del decreto ministeriale di revisione dei perimetri dei tre SIN, al fine di dare applicazione al ricordato comma 3 dell'articolo 36bis L. 134/12, laddove recita "...fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale" questa Regione intende procedere alla approvazione di un proprio disciplinare operativo per assicurare l'istruttoria richiesta dall'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo 152/2006.

Massa Carrara

Come risulta dalla Tav 1, per il SIN di Massa Carrara la proposta prevede di lasciare nel SIN i due siti per i quali la presenza di industrie chimiche particolarmente inquinanti rende conto delle effettive evidenze di inquinamento sia del suolo che della falda. I siti sono denominati:

MS027b	(MS) CARRARA	Consorzio Investimenti Produttivi Srl (Ex Ferroleghes) - LOTTO 9
MS044	(MS) CARRARA	Syndial SpA (Ex Enichem) (Agricoltura Spa)

Per le rimanenti aree a terra e per l'area marina complessiva (che risulta già essere stata caratterizzata) si propone il passaggio alla gestione regionale. E' inteso che sono restituite agli usi legittimi quelle aree per le quali si è già conclusa in tal senso l'istruttoria ministeriale.

Livorno

Come risulta dalla Tav 2, per il SIN di Livorno la proposta prevede di lasciare nel SIN i due siti per i quali la presenza di industrie chimiche particolarmente inquinanti rende conto delle effettive evidenze di inquinamento sia del suolo che della falda. In questi siti sono in corso attività autorizzate in procedura di AIA di competenza nazionale. I siti sono denominati:

LI195	(LI) LIVORNO	CTE ENEL Produzione SpA - Centrale termoelettrica
LI074 (LI062+LI072+LI073)*	(LI) COLLESALVETTI	Raffineria ENI Divisione R&M di Livorno (inclusi: Ex Deposito Agip Petroli, Stabilimento Agip Gas e Enipower)

Per le rimanenti aree a terra e per l'area marina complessiva (che risulta già essere stata caratterizzata) si propone il passaggio alla gestione regionale. E' inteso che sono restituite agli usi legittimi quelle aree per le quali si è già conclusa in tal senso l'istruttoria ministeriale.

Piombino

Come risulta dalla Tav 3, per il SIN di Piombino la proposta prevede di lasciare nel SIN i siti per i quali la presenza di industrie chimiche particolarmente inquinanti rende conto delle effettive evidenze di inquinamento sia del suolo che della falda. In questi siti sono in corso attività autorizzate in procedura di AIA di competenza nazionale.

Per l'area a terra i siti sono denominati:

LIns4b	(LI) PIOMBINO	CTE ENEL Produzione "Torre del Sale" - Area Impianto
LI016	(LI) PIOMBINO	CTE ENEL Produzione "Torre del Sale" - Discarica fanghi trattamento acque interna
LI053	(LI) PIOMBINO	Lucchini (Area Vecchia Discarica EX Ilva)
LI053BIS	(LI) PIOMBINO	T.A.P. S.p.A. - Area piattaforma impianto trattamento Nuovo Sito

		ASIU (EX Lucchini SpA)
LI053a (PARTE)	(LI) PIOMBINO	Lucchini SpA
LI101a	(LI) PIOMBINO	Area CET1 di Bertocci Montaggi s.r.l. (ex ISE S.r.l. dismessa, ex Edison S.p.A.)
LI101b	(LI) PIOMBINO	Area CET2/3 di Edison SpA (ex ISE S.r.l. dismessa)
LI103	(LI) PIOMBINO	Autorità Portuale - Area Variante II (I banchinamento) - Zona Vasca di colmata piccola (PZM-PZT) SEDIMENTI CONTAMINATI (Napoli Bagnoli-Coroglio e Napoli Orientale)
LI103a	(LI) PIOMBINO	Autorità Portuale di Piombino (Specchio Acqueo Ante Darsena Lanini)
LI103b	(LI) PIOMBINO	Autorità Portuale di Piombino (Specchi acquei La Chiusa)
LI103c	(LI) PIOMBINO	Autorità Portuale di Piombino (Specchio Acqueo Ante Banchina Marinai d'Italia)
LI277*	(LI) PIOMBINO	Elettra Sviluppo s.r.l. (Centrale elettrica a ciclo combinato)

Per le rimanenti aree a terra si propone il passaggio alla gestione regionale. E' inteso che sono restituite agli usi legittimi quelle aree per le quali si è già conclusa in tal senso l'istruttoria ministeriale.

Si propone di lasciare l'area a mare complessiva (compresa l'area portuale) quale SIN in quanto non ancora completamente caratterizzata.



Legenda

- Perimetrazione SIN attuale
- Limite comunale (fosso Lavello)
- Perimetrazione siti
- Proposta ripermetrazione**
 - Futuro SIN
 - Trasferimento SIR

MASSA

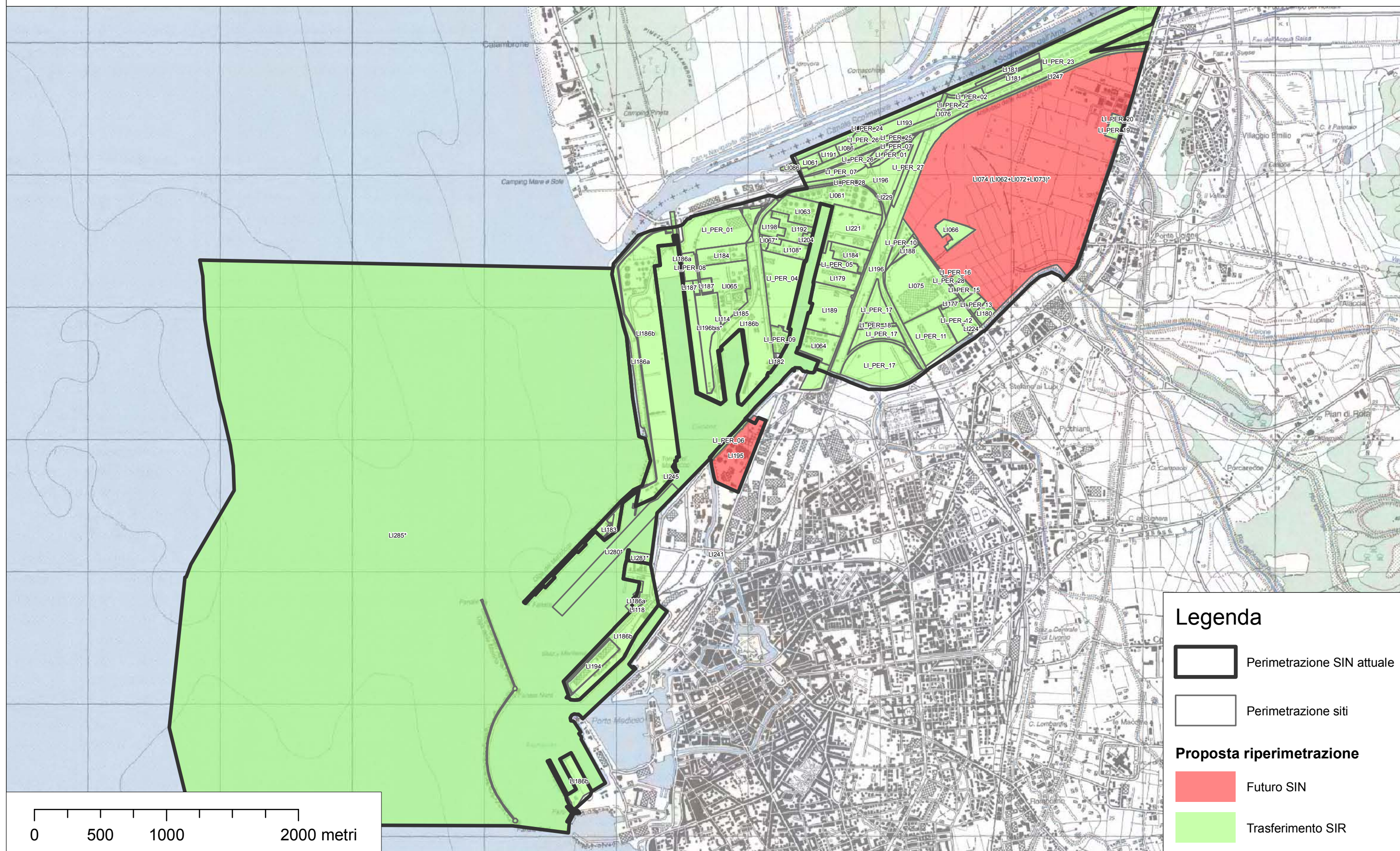
0 500 1000 2000 metri

Insetti:

- Top right: Regional context map showing the location of Massa within the Emilia-Romagna region.
- Bottom right: Detailed map of the urban area around S. Filippo and Cinquale, highlighting the specific site MSsc1.



Tav. 2. SIN Livorno - Proposta ripерimetrazione





Tav. 3. SIN Piombino - Proposta ripermetratura

